



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- OGGETTO:** Ditta FPS Servizi Ecologici S.r.l. – P.IVA 06108710820 – Art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nonché messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Palermo, via Filippo Pecoraino n. 51 – Zona Industriale I.R.S.A.P. di Palermo.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTO il DDG 1104/DAR del 22/07/2015, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 – Autorizzazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 1996 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 e ss.mm.ii., recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013”;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;



- VISTA l'istanza della Ditta FPS Servizi Ecologici S.r.l., con sede legale ed impianto in Via Filippo Pecoraino n. 51 zona industriale I.R.S.A.P. di Palermo, acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 14 Gennaio 2015 al n. 1217, con la quale si chiede l'autorizzazione alla realizzazione di un progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs 209/2003 nonché messa in riserva e recupero di rifiuti tra cui rifiuti RAEE provenienti dai veicoli fuori uso;
- VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
  - Relazione sulla valutazione dei rischi;
  - Piano di Gestione;
  - Piano di ripristino;
  - Tav. B1 Stralcio I.G.M. – Stralcio C.T.R. – Stralcio P.R.G. – Stralcio C.T.C. – Stralcio catastale – Planimetria generale;
  - Tav. B2 Distribuzione dei settori;
  - Tav. B3 Pianta delle coperture;
  - Tav. B4 Regimentazione delle acque;
  - Tav. B5 Presidi antincendio;
  - Tav. B6 Sezioni;
  - Tav. B7 Particolari costruttivi:
  - Impianto acque di prima pioggia
  - Pavimentazione industriale
  - Tav. C1 Stato di fatto;
  - Tav. C2 Stato di progetto;
  - Relazione geologica;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 09/05/2013, convocata con fax n. 13707 del 05/04/2013, notificato con nota prot. 20814 del 23/05/2014, dal quale risulta che:
- Il Comune di Palermo – Assessorato Ambiente risulta assente ingiustificato;
  - Il Consorzio ASI di Palermo, oggi I.R.S.A.P., risulta assente ingiustificato;
  - L'ASP di Palermo – Serv. S.pre.Sal., risulta assente ingiustificato;
  - La Provincia regionale di Palermo, oggi Città Metropolitana di Palermo, ha chiesto integrazioni;
  - Il rappresentante dell'ASP di Palermo – Serv. Igiene Ambienti di Vita di Palermo ha chiesto integrazioni;
  - Il rappresentante dell'ARPA, alla luce dei chiarimenti forniti dal progettista, ha espresso parere favorevole con condizioni;
- VISTA la nota prot. 1093 del 14/05/2013, al protocollo del Dipartimento in data 21/05/2013 al n. 20219, con la quale l'ASP n. 6 di Palermo – Serv. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, esaminata la documentazione prodotta e le successive integrazioni pervenute in data 10/05/2013 al n. 3934, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 25/06/2015, convocata con fax n. 23417 del 26/05/2015, notificato con nota prot. 32225 del 22/07/2015 dal quale risulta che:
- *a nome della Ditta S.P. Servizi e Pulizia S.r.l. è stata a suo tempo presentata a questo ufficio istanza di autorizzazione ex art.208 del Dlgs 152/06 e s.m.i. a seguito della quale è stata svolta una conferenza di servizi in data 09/05/2013 e sono stati acquisiti i pareri di alcuni Enti. La Ditta SP Servizi e Pulizia S.r.l. risultava in possesso di contratto di locazione, registrato a Termini Imerese il 21 giugno 2010, al n.161, serie*



3, con validità di anni sei a decorrere dal 01/06/2010, stipulato con la Ditta Recupero Rottami S.r.l., proprietaria dell'immobile industriale e relativa area di pertinenza sito in Palermo Via Filippo Pecoraino n.51- Z.I. Brancaccio, area su cui insiste l'impianto per cui la Ditta FPS Servizi Ecologici S.r.l. chiede oggi l'autorizzazione. Con nota del 20 maggio 2014, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 20/05/2014 al n.19613, il Sig. Filippone Paolo, nella qualità di rappresentante legale della Ditta Recupero Rottami S.r.l., proprietaria dell'immobile industriale e relativa area di pertinenza, sito in Palermo, Via Filippo Pecoraino n.51- Z.I. Brancaccio, ha comunicato che in data 10/05/2011 il contratto di locazione n.000161, come sopra citato, è stato risolto per morosità contrattuale, allegando copia informale di una visura rilasciata dall'Agenzia delle Entrate -DPPA UT Termini Imerese del 14/02/2014. Considerato che, in assenza del titolo di disponibilità dell'area su cui realizzare un qualsivoglia impianto, nessuna autorizzazione può essere rilasciata, questo ufficio, dopo avere chiesto chiarimenti alla Ditta SP Servizi e Pulizia S.r.l., in mancanza di riscontro ha, di fatto, archiviato la pratica. Gli Enti coinvolti nella odierna conferenza sono chiamati ad esprimersi sul progetto presentato dalla Ditta FPS Servizi Ecologici S.r.l.

Detto progetto, come dichiara il progettista, non ha subito alcuna modifica ma la relazione è stata aggiornata sulla scorta delle richieste avanzate dagli Enti nel corso della conferenza del 09/05/2013. L'Ing. Parlatore conferma che "verrà effettuata l'operazione di gestione R4 sui metalli"

- la Provincia Regionale di Palermo, oggi Città Metropolitana di Palermo, preso atto della dichiarazione che il progetto non ha subito modifiche e che la relazione tecnica datata 9/12/2014 non ha tenuto conto del parere prot. n. 50194 del 17/07/2013 già espresso, che si allega al presente verbale e citato nella stessa relazione, conferma il contenuto dello stesso (parere favorevole con condizioni e prescrizioni). Rimanda all'autorità competente la valutazione dell'applicazione, nel caso specifico, degli indirizzi dettati dal D.P. del 18/03/2015;
- il rappresentante dell'ARPA, premesso che ARPA si era già espressa in sede di conferenza dei servizi del 09/05/2013, preso atto della dichiarazione del progettista in ordine al progetto presentato, stante che nulla è cambiato rispetto a quanto già discusso e chiarito nella conferenza del 9/05/2013, così come riportato nella relazione tecnica generale di progetto del 9/12/2014, conferma il parere già reso;
- i seguenti Enti risultano assenti ingiustificati: Comune di Palermo – Assessorato Ambiente ; I.R.S.A.P. di Palermo; ASP di Palermo – Serv. S.pre.Sal.; SRR Palermo Area Metropolitana;

VISTA la nota prot. 2457 del 14 Ottobre 2015, al protocollo del Dipartimento in data 23/10/2015 al n. 44938, a seguito della conferenza dei Servizi del 25 Giugno 2015, l'ASP n. 6 di Palermo – Serv. Igiene degli Ambienti di Vita, esaminato il progetto e le integrazioni documentali, ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario;

VISTA la nota prot. 48023 del 12 Novembre 2015 indirizzata al Comune di Palermo – Settore Ambiente, all'IRSAP di Palermo, alla SRR Area Metropolitana di Palermo, all'ASP di Palermo – Serv. S.pre.Sal. con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. invita gli Enti in indirizzo, ove non avessero già provveduto, ad esprimersi per quanto di competenza o a confermare il parere precedentemente reso, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, significando che in mancanza di riscontro, il parere si sarebbe inteso reso in senso favorevole;

CONSIDERATO il mancato riscontro alla succitata nota prot. 48023 del 12 Novembre 2015;



- VISTO il titolo di disponibilità dell'area oggetto dell'autorizzazione giusto contratto di locazione del 01/10/2014 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo il 09/10/2014 al n. 5212 serie 3T;
- CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;
- RITENUTO di non dover sottoporre il progetto in argomento alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in quanto la superficie dell'area di progetto risulta essere inferiore ad 1 (uno) ettaro;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che con nota n. 23347 del 26 Maggio 2015 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Palermo l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- VISTO il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- VISTA la nota prot. n. 2897 del 22/01/2016 con la quale questo Dipartimento trasmette copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore “Rifiuti e Bonifiche” dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;

VISTA la dichiarazione resa dalla Ditta FPS Servizi Ecologici S.r.l. con la quale attesta di avere preso visione dello schema di Decreto proposto, accettandone per intero il contenuto;

VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 25/01/2016;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente, con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e delle prescrizioni dettate dagli Enti nel corso delle conferenze; di considerare, a norma dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante, all’esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata (Comune di Palermo - Assessorato Ambiente; I.R.S.A.P. di Palermo; ASP di Palermo - Serv. S.Pre.SA.L.(conferenza del 25/06/2015); SRR Palermo Area Metropolitana; di poter procedere, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla approvazione del progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nonché messa in riserva e recupero di rifiuti tra cui rifiuti RAEE provenienti dai veicoli fuori uso, sito in Via Filippo Pecoraino n. 51 zona I.R.S.A.P. di Palermo;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

## DECRETA

### ART.1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato il progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D. Lgs 209/2003 nonché messa in riserva e recupero di rifiuti tra cui rifiuti RAEE provenienti dai veicoli fuori uso costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla **Ditta FPS Servizi Ecologici S.r.l.**, con sede legale ed impianto in Via Filippo Pecoraino n. 51 zona I.R.S.A.P. di Palermo e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L’autorizzazione alla gestione dell’impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

### ART.2

I rifiuti costituiti da veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e le parti provenienti dal loro smantellamento e dalla loro manutenzione ammessi in ingresso all’impianto, sono i seguenti:

CER	Descrizione
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati

130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130701*	olio combustibile e carburante diesel
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti pcb
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111,160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160601*	batterie al piombo
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

Sono altresì ammessi in impianto in quanto compatibili con l'attività svolta, da sottoporre alle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R4 (< 10 t/g) i seguenti rifiuti:

170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	metallo

### ART. 3

La potenzialità massima annua autorizzata, è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 3700 Tonnellate/anno.
- rifiuti pericolosi 1296 Tonnellate/anno.

ART. 4

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con i codici C.E.R. 130105\* - 130111\* - 130111\* - 130113\* - 130205\* - 130206\* - 130208\*, non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 5

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato I al D.Lgs. n. 209/2003.

ART. 6

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano di gestione per il settore e dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 8

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 9

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. il numero massimo di veicoli da bonificare che possono essere presenti contemporaneamente nel settore "1" – settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento è di 15 veicoli;
2. il numero massimo di veicoli già sottoposti alle operazioni di bonifica che possono essere presenti contemporaneamente nel settore "7" – settore di deposito dei veicoli trattati è di 13 veicoli;
3. nell'impianto possono essere ammessi all'attività R13 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rifiuti provenienti da attività di autodemolizione di seguito elencati: **rifiuti pericolosi** CER 160104\*, 160107\*, 160108\*, 160109\*, 160110\*, 160111\*, 160113\*, 160114\*, 160121\*, 160601\* per un quantitativo massimo di 1.300 tonnellate all'anno e di 5 tonnellate al giorno; **rifiuti non pericolosi** CER 160103, 160106, 160112, 160115, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120, 160122, 160239, 160801 per un quantitativo massimo di 3.700 tonnellate all'anno e di 15 tonnellate al giorno;
4. i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività di messa in sicurezza svolte nel sito CER 130111\*, 130113\*, 130204\*, 130205\*, 130206\*, 130207\*, 130208\*, 130701\*, dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183 comma 1 lett. m) per il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;



5. i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività di recupero R4 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. svolte presso l'impianto dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183 comma 1 lett. m) per il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi;
6. prima dell'inizio delle attività, la Ditta deve effettuare un piano di investigazione della matrice suolo, al fine di escludere qualsiasi potenziale contaminazione del sito correlata alla precedente attività di fonderia storicamente svolta nell'area. Le risultanze del piano dovranno essere sottoposte alla valutazione della competente Struttura Territoriale di Palermo dell'Arpa Sicilia;
7. la realizzazione dell'impianto deve comprendere, oltre a quanto già previsto in progetto: la verifica della presenza di materiale a base di cemento amianto nelle coperture e l'eventuale sostituzione con materiale idoneo e conseguente smaltimento dei manufatti costituiti da eternit secondo le norme vigenti; il ripristino della pavimentazione all'interno del capannone e sotto le tettoie per garantire l'impermeabilizzazione della stessa, nonché la sistemazione delle pendenze nei singoli settori di lavorazione che da progetto e normativa devono essere dotati di pozzetti di raccolta a tenuta; il rifacimento delle chiusure perimetrali di tettoie e capannone, al fine di assicurare il completo isolamento dall'infiltrazione di acque piovane e garantire l'areazione del locale secondo le indicazioni della competente ASP di Palermo; l'ispezione dei pozzetti in ghisa presenti nel manufatto angolare lato Sud, al fine di verificare l'assenza nel sito di eventuali vasche interrare riconducibili alle attività pregresse di fonderia;
8. l'esecuzione di quanto richiesto ai punti 6 e 7 dovrà essere oggetto di specifica relazione da allegare alla comunicazione di inizio attività, di cui al successivo art. 10 del presente provvedimento;
9. la Ditta deve limitare i parametri di controlli per il funzionamento del disoleatore a "idrocarburi totali, solidi sospesi, colore e ph", valutati almeno semestralmente;
10. deve essere previsto nel pozzetto di ingresso, a monte della vasca di decantazione, un sistema di intercettazione e deviazione delle acque di seconda pioggia che si attivi tramite galleggiante di sicurezza al raggiungimento dei volumi nella vasca di decantazione. Tali acque (di seconda pioggia) potranno essere fatte confluire nel pozzetto che raccoglie le acque dei pluviali.
11. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
12. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
13. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori (DPR 303/56, DPR 547/55, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
14. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
15. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
16. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
17. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
18. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
19. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
20. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
21. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;

22. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
23. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
24. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
25. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
26. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
27. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
28. la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico dei reflui previsti dalla normativa vigente di settore;
29. prima dell'inizio dell'attività la ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme di prevenzione infortuni e d'igiene sul lavoro ed in particolare a quelli previsti dal D.Lgs 81/08;
30. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.

#### ART. 10

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

#### ART. 11

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;
- Piano di investigazione della matrice suolo, di cui al punto 6 dell'art. 9 del presente provvedimento.

#### ART. 12

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..



Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

#### ART. 13

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi ivi comprese le autorizzazioni edilizie e l'esecutività del progetto.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### ART. 14

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

#### ART. 15

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Palermo l'informativa di cui all'articolo art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

#### ART. 16

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### ART. 17

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 18

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Palermo, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 19

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.


ART. 20

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Pubblico Registro Automobilistico di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti.


**29 GEN 2016**

Palermo, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
(Marcello Ascitutto)



**Il Dirigente U.O 1**  
(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)



**DIRIGENTE**  
7 - Autorizzazioni  
(Dott. Antonio Patella)

